



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 24 gennaio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario - Relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione n. 33 del 14.11.2023 del Consiglio comunale di Maserà di Padova (PD), e relativi atti allegati, inviata con pec in data 27.12.2023 (cfr. prot. Cdc n. 12521 del 27.12.2023);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Fedor Melatti;

### **FATTO**

Con deliberazione consiliare n. 33/2023 il Comune di Maserà di Padova (PD) ha approvato alcune modifiche allo statuto della società Acquevenete S.p.A., di cui il Comune è socio con una partecipazione del 2,46%, autorizzando il Sindaco o un suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire e ad esprimere voto favorevole all'Assemblea della società in nome e per conto del Comune.

Tali modifiche sono volte ad adeguare lo statuto societario alle disposizioni in materia di società "benefit" introdotte dall'art. 1, commi 376 e ss., della legge n. 208/2015.

La citata delibera è stata trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

### **DIRITTO**

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del TUSP prevede ora che *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);*

*L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina*

europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);*

*Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo [...] La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni” (comma 4).*

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che “l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che “la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici

*profili”.*

Le Sezioni Riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una “*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*”.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l’atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest’ultimo sia “in tutto o in parte negativo”, l’Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l’operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinata la deliberazione n. 33 del 14.11.2023, trasmessa dal Comune di Maserà di Padova ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.

Si evidenzia, in primo luogo, che le modifiche allo statuto della società Acquevenete S.p.A., di cui il Comune è socio con una partecipazione del 2,46%, sono volte ad adeguare lo stesso alle disposizioni in materia di società “benefit” introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss. della legge n. 208/2015.

Secondo la definizione normativa, tali società, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (art. 1, comma 376).

Al riguardo si osserva che, benché nella citata deliberazione consiliare si faccia riferimento ad una operazione di “trasformazione” della società Acquevenete S.p.A. in

società benefit, non di vera e propria “trasformazione” societaria può parlarsi, nel caso specifico, tenuto conto che il tipo societario (S.p.A.) rimane invariato, conformemente a quanto disposto, in ossequio al principio del “*numerus clausus*” dei tipi societari, dall’art. 1, comma 377, secondo periodo, della citata legge, secondo cui “*le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina*”.

L’operazione in esame è inquadrabile, più correttamente, in una mera modifica dello statuto societario (di cui il Comune è già socio, con una partecipazione pari al 2,46%), volta ad adeguarne le previsioni, come detto, a quanto previsto dalla legge n. 208/2015 (integrazione dell’oggetto sociale con l’obbligo generico di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, indicando le specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire; redazione di una relazione annuale sulle modalità di perseguimento del beneficio comune; nomina del soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune).

In tale contesto, l’operazione non determina l’acquisto della qualità di socio da parte del Comune; la Sezione ritiene dunque che la deliberazione consiliare in esame non rientri tra gli atti da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, non avendo ad oggetto la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di una partecipazione (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 141/2023), fattispecie che costituiscono il presupposto fattuale per accedere alla procedura di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ragione delle motivazioni che precedono, dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull’atto deliberativo del Comune di Maserà di Padova (PD).

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Maserà di Padova (PD), ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

#### **ORDINA**

al Comune di Maserà di Padova (PD) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Fedor Melatti

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 30 gennaio 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini